

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“GIPSOTECA VITALI”

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 È costituita l'Associazione Culturale denominata GIPSOTECA VITALI (di seguito “**GIPSOTECA VITALI**” o l’“**Associazione**”). L'Associazione GIPSOTECA VITALI ha sede legale a Cento (FE) in via S. Liberata n. 11/A. La sede sociale potrà essere variata con deliberazione dell'Assemblea degli Associati. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni. L'Associazione GIPSOTECA VITALI ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ

2.1 GIPSOTECA VITALI è apolitica e non ha fini di lucro. Tutte le attività di servizio svolte dai soci a favore dell'Associazione nonché nell'esercizio delle cariche saranno a titolo gratuito. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

2.2 Lo scopo che GIPSOTECA VITALI si prefigge è quello della promozione e della valorizzazione della cultura in ogni sua forma, del patrimonio artistico e territoriale attraverso attività ricreative, culturali e di espressione artistica in qualunque settore (musica, canto, pittura, scultura, teatro, cinema, televisione, danza), sia a fine ludico sia educativo-didattico dei soci; GIPSOTECA VITALI promuove attività legate alla promozione e alla valorizzazione ambientale, della diffusione delle buone pratiche legate all'ecologia e della sostenibilità alimentare.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello statuto.

2.3 GIPSOTECA VITALI si pone pertanto la finalità di:

- a) promuovere, organizzare e realizzare mostre ed esposizioni;
- b) promuovere, organizzare e realizzare eventi teatrali e musicali;
- c) promuovere, organizzare e realizzare presentazioni di libri e la organizzazione di centri di lettura;
- d) intraprendere l'attività editoriale e la diffusione dell'informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione, sia tradizionale sia elettronico, per la pubblicazione degli atti dei convegni, dei seminari, degli studi e delle ricerche compiute;
- e) promuovere e organizzare la realizzazione di corsi, laboratori, *stage*, conferenze, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all'apprendimento, all'approfondimento, all'aggiornamento e alla qualificazione professionale, mettendo anche a disposizione degli associati propri insegnanti e docenti, associati o esterni;
- f) utilizzare allo scopo ogni nuova tecnologia informatica e multimediale atta a facilitare l'apprendimento e la divulgazione;
- g) realizzare laboratori e attività didattiche per bambini e per adulti;
- h) organizzare visite guidate a tema artistico, culturale e storico e di valorizzazione del territorio;
- i) promuovere, organizzare e realizzare interventi a tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, del paesaggio e delle aree naturali, finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- j) promuovere, organizzare e realizzare eventi e azioni legate al tema della sostenibilità legata al tema dell'alimentazione tramite corsi, seminari e visite guidate;
- k) Promuovere, organizzare e realizzare eventi e azioni legate al tema della tutela dell'ambiente e del clima, della sostenibilità ambientale e del decoro urbano, tramite attività pratiche partecipate, laboratori, corsi, seminari, iniziative pubbliche, visite guidate;
- l) Collaborare con le amministrazioni pubbliche e le associazioni private alla realizzazione di attività, iniziative e progetti con finalità di tutela e sostenibilità ambientale, preservazione del verde pubblico e privato, decoro urbano e sensibilizzazione della cittadinanza a questi temi citati;

m) promuovere e realizzare pubbliche manifestazioni di interesse turistico, storico, culturale e per lo sviluppo ecologico e svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente.

2.4 Al fine di perseguire le suddette finalità l'associazione potrà: organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione; fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

2.5 GIPSOTECA VITALI potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 3 - ASSOCIATI

3.1 Possono far parte di GIPSOTECA VITALI tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente statuto, intendono partecipare alle attività organizzate da GIPSOTECA VITALI per il raggiungimento delle stesse. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione, che delibererà entro trenta giorni.

3.2 Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. A tutti gli associati spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

3.3 I soci possono essere esclusi dall'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, o quando arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

3.4 Sono associati ordinari tutti gli altri. Per divenire associati ordinari occorre presentare domanda di ammissione, sia che si abbia compiuto la maggiore età, sia minorenni. L'esame ed il conseguente accoglimento della domanda sono devoluti alla competenza del Consiglio Direttivo. Gli associati ordinari hanno diritto di voto in assemblea e partecipano attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell'Associazione. Sono associati ordinari anche quelle persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell'associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro o in natura. Il Consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi, nonché la durata di appartenenza all'associazione, cui i vari versamenti danno diritto; fra gli associati, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri.

3.5 La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.6 La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

3.7 La qualifica di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, se l'associato non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- c) per esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

4.1 Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.2 Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) ad osservare i regolamenti interni;
- c) a pagare la quota associativa;
- d) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- e) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- f)

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 Gli organi di HABITART sono l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario.

ART. 6 – L'ASSEMBLEA

6.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La convocazione dovrà essere effettuata almeno quindici giorni prima della riunione e potrà essere comunicata alternativamente o tramite avviso affisso nei locali dell'Associazione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione, ovvero a mezzo posta elettronica inviata alla casella ad ogni socio ovvero tramite raccomandata a/r contenente le medesime informazioni. Le riunioni dell'Assemblea si potranno tenere anche tramite videoconferenza. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma annuale di attività, approva il rendiconto economico-finanziario annuale, elegge i membri del Consiglio Direttivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, comma 2, del Codice Civile.

ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'Assemblea fra gli associati, resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

7.2 Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, l'Assemblea verrà presieduta dal socio più anziano per età. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

7.3 Il Consiglio Direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, redige i rendiconti economico finanziari

da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci, determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento, svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 8 – IL PRESIDENTE

8.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 9 – IL SEGRETARIO

9.1 Il Segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

ART. 10 – PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione e da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti; l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative supplementari o straordinarie;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- i) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

10.2 Le somme versate a titolo di quote o i contributi associativi non sono rimborsabili, non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 11 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

11.1 Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria sarà debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci.

ART. 12 - FONDO COMUNE

12.1 Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati, durante la vita dell'associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

ART. 13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

13.1 È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

14.1 Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in sede straordinaria. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il suo patrimonio residuo verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.

ART. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15.1 Gli associati si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con l'Associazione, ma di sottoporle all'insindacabile giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicare la propria volontà all'altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia indicando il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

16.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto